



## **DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ETF**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE,**

istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifuso)<sup>1</sup>,

visto l'articolo 7, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento,

considerando che la Fondazione è soggetta al regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione del 9 luglio 2008 relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio;

considerando che il 9 gennaio 2009 il consiglio di amministrazione ha approvato il regolamento finanziario della Fondazione europea per la formazione professionale (GB09DEC003),

### **ADOPTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:**

#### **COMPOSIZIONE E NOMINA DEL PRESIDENTE**

##### Articolo 1

1. In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1339/2008, il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, tre rappresentanti della Commissione e tre esperti senza diritto di voto nominati dal Parlamento europeo.

Inoltre, alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare in veste di osservatori tre rappresentanti dei paesi partner.

I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti designati contestualmente.

2. Gli Stati membri e la Commissione nominano i rispettivi rappresentanti e i loro supplenti.

I rappresentanti dei paesi partner sono nominati dalla Commissione a partire da un elenco di candidati proposto da tali paesi, in base alla loro esperienza e competenza nei settori di attività della Fondazione.

Gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione devono adoperarsi per ottenere una rappresentanza equilibrata di uomini e donne all'interno del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato dei rappresentanti ha una durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.
4. Il consiglio di amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione. Il mandato del presidente scade nel momento in cui questi cessa di essere membro del consiglio di amministrazione.
5. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1339/2008, i membri del consiglio di amministrazione sono soggetti all'obbligo di segretezza professionale di cui all'articolo 287 del trattato.
6. In applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1339/2008, i membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire nel pubblico interesse in maniera indipendente da qualunque influenza esterna. A tal fine, essi sono tenuti a formulare ogni anno una dichiarazione scritta di impegno e una dichiarazione scritta di interessi.

---

<sup>1</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82.

## **NORME IN MATERIA DI VOTO E COMPITI DEL PRESIDENTE**

### Articolo 2

1. I rappresentanti degli Stati membri all'interno del consiglio di amministrazione dispongono ciascuno di un voto. I rappresentanti della Commissione dispongono invece di un solo voto collegiale.

Le decisioni del consiglio di amministrazione richiedono la maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto, salvo i casi citati nei paragrafi 2 e 3.

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce con decisione unanime dei membri aventi diritto di voto le norme che disciplinano le lingue della Fondazione tenuto conto della necessità di garantire l'accesso e la partecipazione di tutti gli interessati alle sue attività.
3. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno. Ulteriori riunioni possono essere convocate su richiesta della maggioranza semplice dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto di voto entro 30 giorni civili dalla richiesta.
4. Il presidente ha il compito di riferire al consiglio di amministrazione in merito ad altre attività svolte dalla Comunità rilevanti per il suo lavoro e alle aspettative della Commissione per quanto concerne le attività della Fondazione nell'anno successivo.

## **POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### Articolo 3

1. Le mansioni e i poteri conferiti al consiglio di amministrazione sono specificati nel regolamento (CE) n. 1339/2008. Al fine di sintetizzare tali mansioni e poteri, al presente regolamento sono acclusi gli allegati 1 e 2 di cui:
  - l'allegato 1 riguarda mansioni e poteri conferiti ai membri del consiglio di amministrazione, al presidente, alla Commissione europea in veste di membro del consiglio di amministrazione e agli Stati membri in veste di membri del consiglio di amministrazione in virtù del regolamento (CE) n. 1339/2008.
  - l'allegato 2 riguarda le mansioni e i poteri conferiti ai membri del consiglio di amministrazione in applicazione del regolamento finanziario della Fondazione europea per la formazione professionale (GB/09/DEC/003).
2. Per quel che riguarda mansioni e poteri conferiti al consiglio di amministrazione per le questioni finanziarie, considerando che in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1339/2008 le norme finanziarie applicabili alla Fondazione non possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro, le disposizioni riportate nel regolamento finanziario della Fondazione europea per la formazione professionale integrano le disposizioni del regolamento CE) n. 1339/2008.

## **CONVOCAZIONI E LUOGO DELLE RIUNIONI**

### Articolo 4

1. Il presidente è tenuto a comunicare a ciascun membro la data di una riunione con un preavviso di almeno 30 giorni civili inviando contestualmente un progetto di ordine del giorno con i punti da esaminare ed eventuali documenti preparatori.
2. Di propria iniziativa o su richiesta di un membro del consiglio di amministrazione il presidente può, nei casi urgenti in cui il provvedimento da adottare debba essere applicato immediatamente, ridurre il termine ultimo specificato nel precedente paragrafo 1 per il ricevimento dei documenti a 7 giorni civili prima della data della riunione.
3. Le riunioni del consiglio di amministrazione si tengono di norma presso la sede dell'ETF a Torino.

## **ORDINE DEL GIORNO**

### Articolo 5

1. Il progetto di ordine del giorno della sessione plenaria del consiglio di amministrazione viene proposto ai membri almeno 30 giorni civili prima della riunione.
2. Eventuali richieste di uno o più membri del consiglio di amministrazione intese a includere o cancellare un punto all'ordine del giorno vanno inviate per iscritto al presidente almeno 21 giorni civili prima della riunione. Eventuali richieste pervenute dopo tale scadenza possono essere iscritte all'ordine del giorno alla voce "Varie ed eventuali".
3. L'ordine del giorno deve essere adottato all'inizio di ogni riunione e indicare chiaramente i punti per adozione, discussione e informazione.

## **PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI**

### Articolo 6

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1339/2008, un supplente può rappresentare o accompagnare ciascun membro del consiglio di amministrazione. Se accompagna il membro, il supplente partecipa senza diritto di voto.
2. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti devono garantire che, in merito a documenti di natura confidenziale, non siano consultati terzi aventi un interesse commerciale per una proposta o un progetto e che detti terzi non accompagnino membri del consiglio a una sua riunione se non dietro previa autorizzazione del presidente. Nomi, funzioni e attuali datori di lavoro di tali partecipanti devono essere comunicati al presidente almeno 21 giorni civili prima di ogni riunione.
3. La Fondazione non rimborsa le spese sostenute per la partecipazione del membro che accompagna un altro membro né le spese sostenute da rappresentanti o supplenti della Commissione. La Fondazione rimborsa invece le spese sostenute dagli altri membri.
4. I membri del consiglio di amministrazione impossibilitati a partecipare a una riunione devono informarne il presidente.
5. Su proposta del presidente, il consiglio di amministrazione può decidere di autorizzare le seguenti persone a partecipare alle riunioni senza diritto di voto:
  - persone particolarmente qualificate nelle materie oggetto di discussione;
  - due rappresentanti del comitato del personale dell'ETF;
  - personale della Fondazione;
  - personale di altri servizi della Commissione o agenzie dell'Unione europea qualificati nelle materie oggetto di discussione.
6. La partecipazione a una riunione non accorda automaticamente agli ospiti il diritto di presenziare anche a riunioni successive.
7. Il direttore partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

## **SOTTOCOMITATI, GRUPPI DI LAVORO**

### Articolo 7

1. Il consiglio di amministrazione può istituire sottocomitati, gruppi di lavoro o altri organi sussidiari con il compito di fornire consulenza su particolari questioni stabilendone la composizione e designandone il presidente.
2. Ciascun organo sussidiario, ove necessario e su proposta del presidente, stabilisce il proprio regolamento, a eccezione degli aspetti disciplinati dal presente articolo.
3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha il diritto di presenziare o essere rappresentato alle riunioni dell'organo sussidiario.

4. La Fondazione si fa carico di tutte le spese di viaggio e soggiorno sostenute per le riunioni dell'organo sussidiario.

## **PROCEDURA**

### Articolo 8

1. Costituisce il quorum la presenza di almeno due terzi dei membri con diritto di voto o persone che validamente li rappresentino. In mancanza del quorum il presidente svolge la riunione senza prendere decisioni oppure ne convoca un'altra il più presto possibile.
2. La procedura del consiglio di amministrazione è segreta. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del consiglio di amministrazione, compresi i loro supplenti di cui all'articolo 6, devono astenersi dal divulgare qualsiasi informazione o documento di natura riservata di cui siano venuti a conoscenza o entrati in possesso attraverso l'attività del consiglio di amministrazione.

## **ADOZIONE DELLE DECISIONI**

### Articolo 9

1. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1339/2008, il consiglio di amministrazione prende decisioni deliberando alla maggioranza di due terzi dei propri membri, tranne nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento interno.
2. In applicazione dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1339/2008, le decisioni prese dal consiglio di amministrazione in merito alla designazione di altri paesi nei quali la Fondazione, nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne dell'Unione europea, può dare un proprio contributo al miglioramento dello sviluppo del capitale umano devono essere adottate dalla maggioranza di due terzi dei suoi membri. Le proposte di designazione di altri paesi degli Stati membri, della Commissione o del direttore devono essere formulate per iscritto al presidente, il quale entro 30 giorni civili dal ricevimento della proposta è tenuto a consultare la Commissione. Dopo il parere favorevole della Commissione e per quanto le risorse disponibili lo consentono, il presidente trasmette la proposta al consiglio di amministrazione per adozione entro 21 giorni di calendario.

### Articolo 9.1

1. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate nelle riunioni plenarie o mediante procedure scritte in circostanze giustificate.
2. Le questioni che possono richiedere una procedura scritta sono quelle discusse nelle riunioni plenarie del consiglio di amministrazione, nonché le questioni urgenti e i compiti di routine.
3. L'ordine del giorno di ciascuna riunione plenaria del consiglio di amministrazione comprende una sintesi delle decisioni adottate mediante procedura scritta a decorrere dall'ultima riunione plenaria.
4. Una sintesi delle decisioni prese in ciascuna riunione [e/o tramite procedura scritta] del consiglio di amministrazione è pubblicata sul sito web dell'ETF nell'area riservata ai membri del consiglio di amministrazione, entro 21 giorni civili dalla riunione [o dalla scadenza della procedura scritta].

## **LINGUE DI LAVORO**

### Articolo 10

Le lingue di lavoro del consiglio di amministrazione sono l'inglese, il francese, il tedesco, l'italiano e lo spagnolo.

## **VERBALE DELLE RIUNIONI**

### Articolo 11

1. Il presidente è responsabile della stesura del verbale di ogni riunione.

2. Il verbale comprende:

- l'elenco dei presenti;
- una sintesi delle questioni sollevate;
- un elenco delle principali decisioni prese unitamente ai risultati di ciascuna votazione, ove del caso;
- un elenco dei punti d'azione.

3. Il verbale deve essere messo a disposizione dei membri almeno 30 giorni civili prima della data prevista per la successiva riunione.

4. Le proposte di modifica del progetto di verbale devono essere presentate per iscritto almeno 7 giorni civili prima dell'apertura della riunione nel corso della quale è prevista la sua approvazione.

## **SEGRETERIA**

Articolo 12

1. Il direttore della Fondazione è competente per la preparazione e l'organizzazione dell'attività del consiglio d'amministrazione e deve provvedere al servizio di segreteria per le riunioni del consiglio. Il direttore assiste il consiglio di amministrazione nella preparazione delle decisioni.

2. Per garantire una distribuzione dei documenti puntuale, sicura ed efficiente in termini di costi [anche in caso di procedura scritta] e lo scambio di informazioni tra i membri del consiglio di amministrazione, la segreteria si avvale delle tecnologie di comunicazione.

4. La corrispondenza destinata al consiglio di amministrazione deve essere indirizzata al presidente.

## **ACCESSO PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Articolo 13

Nel dovuto rispetto della riservatezza, il pubblico ha accesso ai documenti adottati dal consiglio di amministrazione conformemente alla normativa dell'ETF sull'accesso pubblico ai documenti .

## **REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO**

Articolo 14

Il consiglio di amministrazione decide in merito alla revisione del proprio regolamento interno alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

## **ENTRATA IN VIGORE**

Articolo 15

La presente versione modificata del regolamento interno abroga e sostituisce il regolamento interno del consiglio di amministrazione del 29 novembre 2005 ed entra in vigore il 16 giugno 2009.

15 giugno 2009

Odile Quintin

Presidente



## Allegato 1 al regolamento interno del consiglio di amministrazione dell'ETF

In conformità dell'articolo 4 del regolamento interno, le tabelle seguenti riportano una sintesi delle mansioni e dei poteri dei membri del consiglio di amministrazione, del presidente, della Commissione in veste di membro del consiglio di amministrazione e degli Stati membri in veste di membri del consiglio di amministrazione.

In caso di ambiguità o discrepanze all'interno delle tabelle o tra queste e il regolamento (CE) n. 1339/2008, prevale quest'ultimo.

Per semplificare, si sono utilizzati i seguenti acronimi:

ACC: Contabile della Fondazione

CE: Commissione europea

PE: Parlamento europeo

ETF: Fondazione europea per la formazione professionale

FINCOP: Unità finanze, assistenza appalti e contratti della Fondazione

CA: Consiglio di amministrazione

HR: Unità risorse umane della Fondazione

PMEU: Unità pianificazione, monitoraggio e valutazione della Fondazione

PL: Programma di lavoro dell'ETF

### Parte 1: Mansioni e poteri dei membri del consiglio di amministrazione

Mansione o potere	Articolo applicabile del reg. 1339/2008	Termine	Osservazioni
Designazione di altri paesi nei quali l'ETF può dare un proprio contributo	Art. 1, lett. c)	Su richiesta	La proposta deve essere sostenuta da 2/3 dei membri previo parere della Commissione

Autorizzazione all'assunzione di altri compiti da parte dell'ETF	Art. 2, lett. h)	Su richiesta	Di concerto con la Commissione
Adozione di accordi di cooperazione	Art. 3, par. 6	Su richiesta	La Commissione formula il proprio parere sul progetto al CA
Autorizzazione alla partecipazione alle riunioni di organi dell'ETF di parti interessate in veste di osservatori	Art. 4, par. 3	Ad hoc	
Adozione della procedura per l'applicazione del regolamento n. 1049/2001 ai documenti detenuti dall'ETF	Art. 4, par. 4 Art. 9, punto i)	Approvata il 30/04/2004	
Definizione delle norme che disciplinano le lingue della Fondazione	Art. 8, par. 2	Definite con l'articolo 10 del presente regolamento interno	
Richiesta di ulteriori riunioni del CA	Art. 8, par. 3	Su richiesta	Occorre la maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto
Nomina/destituzione del direttore	Art. 9, lett. a)	In caso di necessità	Su proposta della Commissione
Esercizio dell'autorità disciplinare sul direttore	Art. 9, lett. b)	In caso di necessità	Su proposta della Commissione
Adozione del programma di lavoro annuale	Art. 9, lett. c) Art. 12, par. 5	Entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente	Su progetto proposto dal direttore e sentito il parere della Commissione
Preparazione della stima annuale delle entrate e delle spese e suo invio alla Commissione	Art. 9, lett. d) Art. 16, par. 1	Entro e non oltre il 31 marzo	(Art. 27, par. 1, ETF FR 2008) (Art. 25, par. 3, ETF FR 2008) È compito della CE inviarla al PE
Formulazione di un parere sui conti finali	Art. 17, par. 5	Entro il 30 giugno	(Art. 83, par. 2, ETF FR 2008)
Adozione di un progetto di tabella dell'organico e bilancio definitivo	Art. 9, lett. e) Art. 16, par. 5	Entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente	(Art. 27, par. 7, ETF FR 2008)
Adozione della relazione di attività annuale	Art. 9, lett. f) Art. 13, par. 4	Entro e non oltre il 15 giugno	

		dell'anno successivo	
Preparazione di un'analisi e una valutazione del progetto di relazione di attività annuale dell'esercizio precedente	Art. 13, par. 3	Entro e non oltre il 15 giugno dell'anno successivo	(Art. 40 ETF FR 2008)
Adozione del regolamento interno dell'ETF	Art. 9, lett. g)	Approvato nel marzo 2008 (decisione del direttore ETF/008/DEC/006)	
Adozione del regolamento finanziario applicabile all'ETF	Art. 9, lett. h) Art. 19, par. 1	In caso di necessità	Parere della Commissione sul progetto (Art. 34. par. 1, ETF FR 2008)
Proroga del mandato del direttore	Art. 10, par. 1	In caso di necessità	Proposta della Commissione tenuto conto della relazione di valutazione
Approvazione della struttura dell'organizzazione dell'ETF	Art. 10, par. 4, lett. J)	In caso di necessità	
Formulazione di una dichiarazione scritta di impegno e una dichiarazione scritta di interessi	Art. 11	Ogni anno: riunione del CA di giugno	
Cooperazione per garantire la coerenza tra l'attività dell'ETF e quella di altre azioni comunitarie	Art. 14	In caso di necessità	Unitamente alla Commissione
Segnalazione di progetti con implicazioni finanziarie notevoli	Art. 16, par. 6	In caso di necessità	(Art. 74, lett. a), ETF FR 2008)
Adozione delle misure necessarie per coadiuvare l'OLAF nelle indagini interne	Art. 19, par. 4	In caso di necessità	
Adozione delle disposizioni di esecuzione dello statuto dei funzionari	Art. 21, par. 3	In caso di necessità	
Adozione di disposizioni per consentire agli esperti nazionali di essere distaccati presso l'ETF	Art. 21, par. 4	Approvate il 16 gennaio 2009 (decisione del	

		direttore ETF/009/DEC/00 1)	
Decisione in merito alla partecipazione di paesi terzi a gruppi di lavoro ad hoc	Art. 23, par. 2	In caso di necessità	
Ricevimento della comunicazione di valutazioni dell'ETF	Art. 24, par. 1	In caso di necessità	(Art. 25, par. 4, ETF FR 2008)
Consultazione con la Commissione sulla valutazione del regolamento	Art. 24, par. 2	Ogni quattro anni	

Inoltre

Adozione del proprio regolamento interno	Art. 7, par. 5	Entro 6 mesi dalla sua costituzione	
--	----------------	-------------------------------------	--

## **Parte 2: Mansioni e poteri della Commissione europea in veste di membro del consiglio e di amministrazione e presidente del consiglio di amministrazione**

Nomina dei propri rappresentanti e supplenti	Art. 7, par. 2		È necessario assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne
Nomina di rappresentanti dei paesi partner	Art. 7, par. 2		L'elenco è proposto dai paesi partner
Nomina del presidente del CA	Art. 7, par. 4		
Convocazione del CA da parte del presidente almeno una volta all'anno e ogni qual volta sia richiesto	Art. 8, par. 3		
Segnalazione delle attività e delle aspettative della Comunità da parte del presidente al CA	Art. 8, par. 3		

### **Parte 3: Mansioni e poteri degli Stati membri in veste di membri del consiglio di amministrazione**

Nomina dei propri rappresentanti e supplenti	Art. 7, par. 2		È necessario assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne
--	----------------	--	--

### **Part 4: Mansioni e poteri dei membri, senza diritto di voto, del Parlamento europeo del consiglio di amministrazione**

Nominare tre esperti senza diritto di voto per rappresentare il Parlamento europeo	Art. 7(1)		Rappresentanza equilibrata di uomini e donne necessaria
--	-----------	--	---



## Allegato 2 al regolamento interno del consiglio di amministrazione dell'ETF

Per semplicità di consultazione, la tabella seguente riporta una sintesi delle mansioni dei membri del consiglio di amministrazione conformemente all'attuale regolamento finanziario dell'ETF approvato dal consiglio di amministrazione nel gennaio 2009 a norma dell'art. 9 del regolamento interno. In applicazione dell'articolo 4 di detto regolamento interno, la tabella seguente riporta una sintesi delle mansioni e dei poteri dei membri del consiglio di amministrazione conformemente al regolamento finanziario della Fondazione europea per la formazione professionale (GB/09/DEC/003).

In caso di ambiguità o discrepanze nelle tabelle o tra queste e il regolamento finanziario della Fondazione europea per la formazione professionale (GB/09/DEC/003), prevale quest'ultimo.

Per semplificare, si sono utilizzati i seguenti acronimi:

ACC: Contabile della Fondazione

CE: Commissione europea

PE: Parlamento europeo

ETF: Fondazione europea per la formazione professionale

FINCOP: Unità finanze, assistenza appalti e contratti della Fondazione

CA: Consiglio di amministrazione

HR: Unità risorse umane della Fondazione

PMEU: Unità pianificazione, monitoraggio e valutazione della Fondazione

PL: Programma di lavoro dell'ETF

<b>Mansioni e poteri</b>	<b>Termine</b>	<b>Osservazioni Articolo applicabile del regolamento finanziario dell'ETF</b>
Decisione in merito al riporto di stanziamenti non utilizzati alla fine del precedente esercizio	In caso di necessità Ove necessario, entro il 15 febbraio	(Art. 10 ETF FR 2008)
Utilizzo di dodicesimi provvisori per impegni e pagamenti.	In caso di necessità	(Art. 14, par. 3, ETF FR 2008)

Accettazione di donazioni a favore dell'ETF che possono comportare un qualsivoglia onere finanziario	In caso di necessità Ove necessario, il rifiuto di donazioni deve essere deciso entro 2 mesi dalla data di presentazione della richiesta	(Art. 20 ETF FR 2008)
Storno di stanziamenti da titolo a titolo oltre il limite del 10% degli stanziamenti dell'esercizio per la linea dalla quale viene effettuato lo storno	In caso di necessità Ove necessario, il rifiuto di uno storno deve avvenire entro 3 settimane	(Art. 23, par. 2, ETF FR 2008)
Ricevimento di informazioni su tutti gli storni di stanziamenti effettuati dal direttore	In caso di necessità Ove necessario, non appena possibile	(Art. 23, par. 4, ETF FR 2008)
Modifiche della tabella dell'organico dell'ETF non oltre il 10% dei posti autorizzati, eccettuati i gradi AD16, AD 15, AD 14 e AD 13	In caso di necessità	(Art. 32, par. 1, ETF FR 2008)
Ruolo di autorità competente a cui il direttore deve fare riferimento nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi (per misure intraprese in veste di attore finanziario e/o per la sua partecipazione all'esecuzione, alla gestione, all'audit e al controllo del bilancio)	In caso di necessità	(Art. 35, par. 3, ETF FR 2008)
Adozione di standard minimi (sulla base di standard equivalenti stabiliti dalla Commissione) conformemente ai quali l'ordinatore deve istituire la struttura organizzativa, nonché procedure e sistemi interni di controllo e gestione idonei allo svolgimento dei suoi doveri	In caso di necessità	(Art. 38, par. 4, ETF FR 2008)
Ricevimento di informazioni da membri del personale preposti alla gestione finanziaria e al controllo di operazioni secondo i quali una decisione che sono tenuti ad applicare o approvare su richiesta di un superiore è irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria	In caso di necessità	(Art. 41 ETF FR 2008)
Nomina/sospensione temporanea o definitiva di	In caso di necessità	(Art. 43, par. 1, ETF FR 2008)

un contabile dell'ETF Nomina di un contabile ad interim		(Art. 45, par. 2, ETF FR 2008)
In caso di irregolarità finanziaria, decisione di istituire un gruppo funzionalmente indipendente o partecipazione a un gruppo misto costituito da vari organi comunitari	In caso di necessità	(Art. 47, par. 4, ETF FR 2008)
Ricevimento di relazioni da parte del CA e del direttore su conclusioni e raccomandazioni formulate dal revisore interno Verifica dell'adozione di azioni a seguito di raccomandazioni e relazioni interne di audit	Sempre	(Art. 72, par. 3, ETF FR 2008)
Ricevimento di informazioni dal direttore sulle osservazioni del PE contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di scarico Collaborazione con il direttore, il quale si adopererà al meglio per adottare non appena possibile misure per eliminare o agevolare l'eliminazione degli ostacoli al rinvio della decisione di scarico del PE	In caso di necessità	(Art. 94 ETF FR 2008)
Per quanto necessario e previo consenso della Commissione, adozione di disposizioni dettagliate per l'esecuzione del regolamento finanziario dell'ETF	In caso di necessità	Parere della Commissione sul progetto (Art. 98 ETF FR 2008)